

Allegato C)

Contratto per lavori di somma urgenza (ex art. 163 D.Lgs n. 50/2016) per

“ _____ ”

L'anno duemila ventuno (2021), nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta

TRA

- AZIENDAUSL TOSCANA CENTRO (di seguito indicata come “AUSL”), con sede legale in Piazza Santa Maria Nuova n. 1 - Firenze, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, rappresentata dall'Ing. Gianluca Gavazzi, nato a Pistoia il 22.08.1957, domiciliato presso la Sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Direttore dell'Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato, nominato con deliberazione n. 814 del 31.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, autorizzato con deliberazione n. 1371 del 20.11.2020, immediatamente eseguibile, a impegnare legalmente e formalmente l'AUSL per il presente atto, il cui schema è stato approvato con deliberazione n. _____ del _____;

E

- Impresa INSO S.p.A. in AS, di seguito indicata come “Appaltatore”, con sede legale in Firenze (FI), Via Pian dei Carpini, 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01226390480, iscritta presso la Camera di Commercio di Firenze al n° R.E.A. 261093, rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa medesima

PREMESSO

- che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Allegato C)

- che il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha adottato l'Ordinanza n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nonché successive Ordinanze recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso,
- che sono state previste deroghe negli atti normativi e nelle varie ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile assunti in relazione all'emergenza sanitaria in corso e, in particolare, quelle previste dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con particolare riferimento alle OCDPC nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020;
- che il D.L. 17 marzo n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede, all'articolo 4, una specifica disciplina delle aree sanitarie temporanee;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 è stato prorogato lo “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” fino al 31 gennaio 2021;
- che con ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 105 del 9 novembre 2020:
 - è stata disposta l'attivazione di posti letto di degenza ordinaria da individuarsi in strutture collocate sul territorio toscano, che siano funzionali al soddisfacimento delle necessità regionali indipendentemente dalla loro localizzazione;
 - è stato istituito un Tavolo Tecnico di Coordinamento, definendone funzioni, composizione e modalità operative;

Allegato C)

- sono stati individuate ASL, le Aziende ospedaliere ed ESTAR, quali soggetti ordinariamente competenti, per il tempo strettamente necessario alla gestione dell'emergenza, all'attuazione degli interventi;
 - è stato disposto che i suddetti soggetti, sotto il coordinamento del Tavolo Tecnico suddetto, nel realizzare gli interventi necessari possono avvalersi delle deroghe normative previste dalle disposizioni adottate a seguito dell'emergenza in questione e, in particolare, di quelle previste all'art.4 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, 27 nonché dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con particolare riferimento alle OCDPC nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020;
 - è stato dato immediato mandato, in relazione agli interventi necessari sull'edificio CREAF e sull'ospedale di Prato, all'AUSL Toscana Centro e ad ESTAR, ognuno per le proprie competenze, di procedere in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016 (di seguito Codice dei contratti pubblici) all'effettuazione dei lavori, servizi e forniture, strettamente indispensabili per garantirne la funzionalità e l'operatività, rimandando a successivo atto, la redazione, l'approvazione delle relative perizie e il reperimento della copertura economica, in particolare avvalendosi di quanto disposto dall' art. 3, comma 2, dell'OCDPC 630/2020;
- che con verbale di somma urgenza in data 09/11/2020, opportunamente motivato ai sensi del comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, è stata disposta l'immediata esecuzione dei lavori in oggetto necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità causato dall'emergenza sanitaria in corso;
- che, contestualmente alla redazione del verbale di cui sopra il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori

Allegato C)

indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, affidando direttamente all'Appaltatore l'esecuzione dei medesimi lavori e la progettazione esecutiva necessaria all'esecuzione di tali lavori, ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016;

- che con Processo Verbale di Consegna Lavori del 10/11/2020 alle ore 17.00, sono stati consegnati i lavori;

- che a seguito:

- della “Relazione sullo stato finale PO1” redatto dal Direttore Lavori in data 07/12/2020;
- del “Verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata dell'edificio PO1” del giorno 07/12/2020 sottoscritto dalla Commissione di Collaudo;
- dell'Attestazione di deposito di “Dichiarazione di regolare esecuzione” del 06/12/2020 depositato al Settore Sismica della Regione Toscana per l'intervento di consolidamento statico dell'edificio PO1;

l'edificio PO1 è stato consegnato con Processo Verbale di Consegna Parziale in data 07/12/2020.

- che a seguito:

- della “Relazione sullo stato finale dell'edificio PO2” redatto dal Direttore Lavori in data 07/01/2021;
- del “Verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata dell'edificio PO2” del giorno 22/01/2021, sottoscritto dalla Commissione di Collaudo”;

l'edificio PO2 è stato consegnato con Processo Verbale di Consegna Parziale in data 24/01/2021;

Allegato C)

- che, ai sensi del comma 4 dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, con deliberazione e n. _____ del _____ è stata approvata la perizia giustificativa dei lavori di cui trattasi, redatta dai progettisti indicati dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 50/2016 ed elencati al successivo articolo 3, e impegnata la somma di € 2.825.774,59+ IVA 10%, pari ad € 282.577,46, per un totale di € 3.108.352,05, sul conto patrimoniale "Migliorie su beni di terzi" - Codice conto "1A010503" del Bilancio di previsione 2021, in corso di predisposizione;
- che, con la sopra citata deliberazione n. _____ del _____, si è proceduto, inoltre, all'approvazione del presente schema di contratto;
- che, ai sensi del comma 7 dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, sono state verificate, con esito positivo, le autocertificazioni sul possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come risulta dal verbale istruttorio, depositato agli atti della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato;
- che è stata acquisita in data 26.11.2020 la "Comunicazione antimafia";
- che, ai sensi del comma 7 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 sono state effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Dgls 50/2016 da parte dei progettisti indicati dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto, come risulta dal verbale istruttorio, depositato agli atti della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla sottoscrizione del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che

Allegato C)

si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. La AUSL, nella persona del Direttore dell'Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato, nonché Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, affida i lavori di somma urgenza per la realizzazione di un Ospedale di degenza ordinaria per la gestione dell'Emergenza COVID -19 costituito dall'edificio OEC PO 1 e edificio OEC PO 2 presso l'edificio CREAF, ubicato in Via Galcianese nel Comune di Prato, di proprietà di Sviluppo Toscana S.P.A, e la progettazione necessaria all'esecuzione di tali lavori, all'Appaltatore che, nella persona del legale rappresentante, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli a perfetta regola d'arte secondo quanto previsto nel presente contratto e nella perizia giustificativa (in seguito, indicata, per brevità, come "Perizia", redatta in data 17/02/2021 facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegata, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che, visionata e già controfirmata dalle parti per integrale accettazione, si trova depositata presso l'Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento i cui locali sono ubicati all'interno dell'Ospedale "Santo Stefano" di Prato, presso la SOC Manutenzione immobili e gestioni investimenti Prato.

Art. 2 – Corrispettivo contrattuale

1. L'importo contrattuale ammonta a € 2.825.774,59= (diconsi euro duemilioniottoventicinquesmilasettecentosettantaquattro/59), di cui:

- a) € **2.667.067,69=** (diconsi euro duemilioneisecosessantasettemilazerosessantasette/69) oggetto di ribasso;
- b) € **12.632,80=** (diconsi euro dodicimilaseicentotrentadue/80) per costi della

Allegato C)

sicurezza non soggetti a ribasso;

c) **€ 146.074,08=** (diconsi euro centoquarantaseimilazero settantaquattro/08), comprensivo degli oneri previdenziali e contributivi, per progettazione oggetto di ribasso;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

3. Il contratto è stipulato "*a misura*", ai sensi degli articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice dei contratti pubblici.

4. L'importo dei lavori è determinato utilizzando in via preferenziale i prezzi indicati nel "Prezzario della Regione Toscana" vigente. Nei casi di prezzi non contenuti in tale prezzario si provvede all'elaborazione delle relative analisi sulla base dei criteri, della metodologia e dei prezzi elementari (risorse umane, attrezzature e prodotti), ivi indicati. Per i prezzi elementari non presenti nel prezzario regionale, si dovrà fare riferimento, specificandoli, a prezzari/listini ufficiali locali, ovvero a ricerche di mercato, adeguatamente documentate, relative all'area territoriale di intervento. Ai prezzi così definiti si applica una ribasso percentuale del 1,756 %, ai sensi del primo periodo del comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, come concordato dalle parti con processo verbale concordamento prezzi di Perizia, che si intende richiamato ed accettato dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto.

5. Trattandosi di lavori esclusivamente a misura, il corrispettivo contrattuale potrà subire variazioni a seguito della liquidazione finale che farà il direttore dei lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che eventualmente saranno apportate all'originale Perizia.

6. Il corrispettivo per la progettazione è stato determinato come descritto dettagliatamente nel processo verbale di concordamento prezzi di Perizia che si intende

Allegato C)

richiamato ed accettato dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto anche per la determinazione di tale corrispettivo.

Art. 3- Personale indicato per la progettazione

1. I progettisti indicati dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 5/2016, per la redazione della progettazione dei lavori oggetto del presente atto sono:

Progettazione Architettonica: Arch Moglia, nato a Firenze il 25.05.1962, C.F. MGLMSM62E25D612Z residente a Firenze in via M. Isacco, 32, iscritto all'Ordine Architetti di Firenze al n° 4298 dal 23/03/1993;

Progettazione Impianti elettrici e speciali: Società CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA SRL - Ing. Leopoldo D'INZEO, nato a Firenze il 13/02/1949, C.F. DNZLLD49B13D612H, residente a Firenze in Via dei Sette Santi, 13, iscritto all'Ordine Ingegneri di Firenze al n. 1770 dal 25/11/1976;

Progettazione Impianti meccanici: Società CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA SRL - Ing. Paolo Pietro BRESCI, nato a Prato il 08/09/1952, C.F. BRSPPT52P08G999E, residente a Scandicci (FI) in Via Flli Falorsi, 12, iscritto all'Ordine Ingegneri di Firenze al n. 1925 dal 01/06/1978;

Progettazione strutturale del vano corsa e della passerella di sbarco a servizio del nuovo impianto elevatore monta lettighe Ing. Carlo MARTELLI, nato a Terni il 07/01/1949, C.F. MRTCRL49A07L117F, residente a Terni in strada Contea 43, iscritto all'Ordine Ingegneri di Terni al n° 329A dal 1976;

Progettazione Antincendio e SCIA VVF: Ing. Paolo BONACORSI, nato a Grosseto il 26/01/1961, C.F. BNCPLA61A26E202H, residente a Castiglione del Lago in via Del Giglio 9, iscritto all'Ordine Ingegneri di Firenze al n° 4587 dal 14/02/2002, Professionista antincendio FI 04587 I 0089.

Art. 4 - Direzione tecnica di cantiere - Domicilio e rappresentanza

Allegato C)

del'Appaltatore - Comunicazioni con l'Appaltatore

1. L'Appaltatore ha nominato come Project Manager l'Ing. Dario vulcano e Direttore di cantiere il Geometra Antonio Portino.
2. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovesse richiedere la sostituzione del Direttore di cantiere, dovrà farne espressa richiesta al Direttore dei Lavori il quale autorizzerà la sostituzione previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008.
3. In ottemperanza all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. del 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio presso la propria sede legale e ha comunicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): commissari.inso@pec.inso.it; inso.spa@pec.inso.it
4. Le comunicazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 sono effettuate a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC sopra indicato.

Art. 5- Garanzia definitiva

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto per una somma pari a € 22.915,17 (diconsi euro ventiduemilanovecentoquindici/17, essendo i lavori conclusi, mediante bonifico bancario n.69900104603 del 15.02.2021;

L'importo della garanzia risulta ridotto, ai sensi dell'art. 103, comma 1, ultimo periodo del D.lgs. 50/2016 in quanto l'Appaltatore è in possesso delle certificazioni UNI CEI ISO 9000 e UNI ENISO 14001.

La AUSL può valersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, nei casi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; in detti casi l'Appaltatore è obbligato a

Allegato C)

reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, senza necessità di ulteriore diffida.

Art. 6- Responsabilità verso terzi e assicurazione

Secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura dei danni che la stazione appaltante possa subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa numero 408752212 in data 13/11/2020 rilasciata dalla SOCIETÀ GENERALI S.P.A., per un massimale pari a:

- partita 1: opere oggetto dell'appalto. L'importo assicurato per la partita 1 corrisponde al corrispettivo contrattuale, indicato nel verbale di somma urgenza n. 1, sottoscritto dall'appaltatore il 09.11.2020, pari ad euro 3.000.000,00 così come determinato dal precedente art. 2;
- partita 2: opere preesistenti Euro 1.000.000,00;
- partita 3: demolizione e sgombero Euro 500.000,00;
- responsabilità civile verso terzi con un massimale pari ad Euro 5.000.000,00;
- scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili alla AUSL sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso i terzi.

La polizza si trova depositata presso gli Uffici del Responsabile Unico del Procedimento della AUSL .

I progettisti indicati dall'Appaltatore relativamente alla progettazione, hanno presentato all'AUSL la polizza di responsabilità civile professionale (art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) che copre anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di

Allegato C)

progettazione e/o maggiori costi così come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1/2016.

Art. 7 – Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché le norme in materia retributiva (contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 8- Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e agli allegati XIII e XVIII del D.Lgs. n. 81/2008, nonché all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto dalla AUSL, e del Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore medesimo. I piani di sicurezza sopra indicati, visionati e già firmati dalle parti per integrale accettazione, si trovano depositati agli atti del Responsabile Unico del Procedimento presso i locali della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, ubicati nel nosocomio di Prato e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori - Proroghe

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze

Allegato C)

speciali rientrano quelle di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Rientrano tra le circostanze speciali di cui al precedente comma 1 anche le sospensioni disposte dalla AUSL, su proposta del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in caso di grave inosservanza da parte dell'Appaltatore, o le sospensioni disposte autonomamente dallo stesso Coordinatore, in caso di pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza: quando tali sospensioni siano determinate da inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di sicurezza, le stesse non comporteranno uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori stabiliti dal presente contratto.

3. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

4. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e, cessate le cause che l'hanno determinata, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale (art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016), fatta eccezione nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del precedente comma 2.

5. È pure riservata alla AUSL la concessione di proroghe ai termini di esecuzione e la totale o parziale disapplicazione della penale, previa domanda motivata e per cause non imputabili all'Appaltatore.

6. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018; per la totale o parziale disapplicazione della penale si applicheranno quelle contenute nel successivo comma 7; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

7. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure

Allegato C)

quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della AUSL. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la AUSL su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

8. La AUSL non corrisponderà alcun indennizzo all'Appaltatore qualora le lavorazioni dovessero essere sospese per cause non imputabili alla AUSL stessa.

Art. 10 - Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento.
3. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori a misura

1. La contabilizzazione delle opere e delle forniture a misura verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi di cui al precedente articolo 2.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalla Perizia e dal presente contratto.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti alla Perizia se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
4. La contabilizzazione dei costi della sicurezza verrà effettuata applicando alle quantità

Allegato C)

eseguite i prezzi unitari di cui alla stima dei costi della sicurezza predisposta dalla AUSL.

Art. 12 - Contabilizzazione dei lavori in economia

1. L'Appaltatore potrà eseguire lavori in economia dopo averli concordati con la Direzione Lavori.

2. La contabilizzazione dei lavori in economia, di cui al precedente comma 1, sarà eseguita nel modo seguente:

- in relazione ai materiali, le prestazioni verranno contabilizzate secondo il seguente ordine di preferenza: a) secondo i prezzi contrattuali di cui all'articolo 2 del presente contratto; b) selezionando i prezzi dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana vigente al momento del verbale di somma urgenza, qualora applicabili in relazione alla tipologia di lavori; c) dai prezzi correnti di mercato attraverso un contraddittorio tra il Direttori dei lavori e l'Appaltatore; ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi sulla base dei prezzi elementari della mano d'opera, materiali, noli e trasporti, tratti dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana alla data del verbale di somma urgenza;

- per la mano d'opera, trasporti e noli, le prestazioni sono liquidate secondo il Prezzario dei lavori pubblici della Toscana vigente al momento dell'esecuzione dei lavori e con applicazione del ribasso concordato con l'Appaltatore esclusivamente su spese generali e utili.

Art. 13 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145, dal D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria. Si intendono compresi nel prezzo e quindi a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, in particolare, gli oneri previsti dall'art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.

Allegato C)

2. Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

- la redazione del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 89, comma 1, lett. H);
- la fornitura dei modelli e campioni di tutti i materiali o lavorazioni previsti nella Perizia; la mancata applicazione di tale regola pregiudica l'accettazione da parte della Direzione Lavori di materiali eventualmente già forniti in cantiere o posati in opera; in particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o di modelli da esaminare dovrà essere puntualmente segnalato alla Direzione Lavori, che non è tenuta a notare spontaneamente la presenza o meno di tali campionature;
- la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 7 D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 "Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", con la relazione e gli allegati previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione, entrambi destinati agli operatori e tecnici di settore.

3. Sono a carico dell'Appaltatore le spese per le ulteriori prove ed analisi, rispetto agli accertamenti di laboratorio e alle verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dalla Perizia e dal presente contratto. Tali prove ed analisi aggiuntive, ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, sono disposte dall'organo di collaudo.

4. È inoltre obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione di tutti i lavori i procedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, dei tecnici addetti ai lavori, nonché dei terzi, evitando danni ai beni pubblici e privati.

5. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile civilmente per ogni danno a persone, beni mobili e immobili conseguenti all'esecuzione delle opere appaltate, anche se causati da

Allegato C)

eventi fortuiti, pertanto dichiara sollevati ed indenni da ogni molestia a giudizio sia la AUSL sia il personale preposto per conto della stessa alla Direzione Lavori ed assistenza.

6. L'Appaltatore ha piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta riuscita delle opere anche se le modalità ed i mezzi di esecuzione, i calcoli statici e tutti i procedimenti hanno riportato l'approvazione della Direzione Lavori.

7. Di tutti, indistintamente, gli oneri e gli obblighi innanzi specificati, l'Appaltatore ha tenuto conto nella determinazione del corrispettivo contrattuale, per cui nessun altro compenso spetta all'Appaltatore, neppure nel caso di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

Art. 14 – Modifiche al contratto - Variazioni alla perizia

1. È facoltà della AUSL apportare modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora la AUSL, per il tramite della Direzione Lavori, richiedesse e ordinasse varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106, commi 1, lettera c), 7 e 12, del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018.

3. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso concordato con l'Appaltatore. Essi inoltre sono approvati dal RUP.

4. Relativamente al maggior importo dei lavori derivante dalla variante, verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

Art. 15 - Invariabilità del corrispettivo

1. I prezzi per le lavorazioni a misura, come definiti ai sensi del precedente articolo 2,

Allegato C)

rimarranno fissi e invariabili.

2. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 16 – Gestione digitale della documentazione relativa al contratto

1. Le comunicazioni inerenti la gestione del contratto diverse da quelle indicate dal precedente articolo 4 dovranno avvenire, secondo quanto indicato dall'Appaltatore, tramite la casella di posta elettronica certificata (pec) indicata allo stesso articolo 4.

2. La pec della AUSL - Dipartimento Area tecnica area tecnica.uslcentro@postacert.toscana.it.

3. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 17 – Anticipazione corrispettivo contrattuale

1. L'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione fino al 30% del valore del contratto di cui al precedente art. 2, secondo quanto previsto dagli articoli 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020.

2. La AUSL eroga l'anticipazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori; resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dal comma 7 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. L'anticipazione di cui al comma 1 è stata erogata dall'AUSL con i mandati di pagamento nn. 42797 e 44784, rispettivamente del 04.12.2020 e del 17.12.2020, per un importo di € 900.000,00, (diconsi euro novecentomila), compreso l'importo dell'aliquota IVA pari al 10%, a seguito della costituzione da parte dell'Appaltatore della garanzia fideiussoria, di cui al citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, n. 1001719428, rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A., di pari importo, depositata

Allegato C)

agli atti del Responsabile Unico del Procedimento, che prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della AUSL.

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di AUSL, che avverrà con le modalità di cui al comma 6.

5. L'anticipazione erogata da AUSL viene compensata sui pagamenti relativi ad ogni stato avanzamento lavori previsto dall'art. 18 del presente contratto per un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima fino alla concorrenza del relativo importo.

7. In ciascuna fattura l'Appaltatore è tenuto ad evidenziare, in riduzione dell'imponibile, l'importo dell'anticipazione da recuperare.

Art. 18 – Fatturazione e pagamenti

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dal comma 7 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante emissione di due certificati di pagamento: il primo di importo pari 1.807.592,77= (diconsi un milioneottocentosettemilacinquecentonovantadue/77), al netto di IVA, che comprende il recupero "dell'anticipazione" già pagata, pari ad € 818.181,82, (diconsi ottocentodiciottomilacentoottantuno/82) al netto di IVA, il secondo di importo pari alla rata di saldo risultante dal conto finale di cui al successivo articolo 25 del presente atto.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori e dei costi della sicurezza è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale

Allegato C)

dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. I certificati di pagamento sono redatti secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 1, lett. d), del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018 e precisamente:

- il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, emette, entro cinque giorni successivi alla sottoscrizione del presente atto il primo stato di avanzamento dei lavori;

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, emette il conseguente certificato di pagamento, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Il quale deve recare la dicitura "lavori a tutto il" con l'indicazione della data, ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma del presente articolo.

5. La comunicazione dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento sarà effettuata mediante posta certificata contestualmente all'emissione del certificato di pagamento stesso. Le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore dopo tale comunicazione, nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione stessa, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 13.

6. Salvo i casi di pagamento diretto, prima della presentazione della fattura relativa a ciascun SAL successivo al primo, l'Appaltatore dovrà presentare le fatture e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle prestazioni eseguite da eventuali prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori, i cui nominativi siano stati comunicati, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, e le cui prestazioni

Allegato C)

siano ricomprese negli importi liquidati con il precedente SAL. In caso di inadempimento rispetto agli obblighi indicati nel precedente capoverso, la AUSL, laddove venisse comunque emessa fattura, non procederà ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'Appaltatore fino al momento dell'avvenuto adempimento oppure fino al momento in cui pervenga una richiesta di pagamento diretto da parte dei prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori.

7. Nel caso di contestazioni, da parte dell'Appaltatore, in merito alla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, si procederà con le modalità previste dal comma 1, lettera c), dell'art. 7 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7.03.2018.

8. Nei casi di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di quanto previsto nel presente comma, eventuali ritardi nei pagamenti rispetto al termine di cui al successivo comma 13 non potranno essere imputati alla AUSL e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto nello stesso comma 13 del presente contratto né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento danni.

9. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 105, comma 13, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, e di quanto indicato al precedente comma 5, il pagamento della prestazione verrà effettuato nei confronti dell'Appaltatore.

10. Nel caso di pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.lgs 50/2016 e s.m., l'Appaltatore è obbligato a trasmettere all'Azienda, tempestivamente e comunque entro 2 (due giorni) dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

11. Inoltre nel caso di pagamento diretto, ai sensi di quanto indicato ai commi precedenti, le liquidazioni a favore di eventuali subappaltatori, cottimisti, prestatori di

Allegato C)

servizi e fornitori di beni o lavori, avverranno, in ogni caso, entro i limiti del credito dell'Appaltatore: pertanto, la AUSL non potrà provvedere alla totale liquidazione di tali pagamenti nel caso in cui il loro importo risulti superiore al credito dell'Appaltatore.

12. L'AUSL provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento, nel termine di 10 giorni dalla sua emissione, secondo quanto previsto dall'articolo 113-bis del Codice come sostituito dall'articolo 4 della Legge 37/2019, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore previa presentazione di regolare fattura elettronica nella quale devono essere indicati i seguenti codici identificativi: Codice Univoco Ufficio: C27NVZ - Codice IPA: auslrc.

13. L'IVA nella misura del 10% è a carico della Stazione appaltante. Si applica l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

14. Ai sensi del comma 2-bis e del comma 3, dell'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.04.2014, convertito in legge n. 89 del 23.06.2014, la fattura deve riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (**CIG**): **8534556A67** e il Codice unico di progetto (**CUP**): **D35F20002890007** senza i quali non è possibile procedere al pagamento della stessa.

15. Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

16. In ogni caso in cui l'Appaltatore non emetta le fatture entro il termine stabilito al precedente comma 5, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l'eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile alla AUSL e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto al precedente comma 13 del presente articolo né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

Allegato C)

17. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

18. Si applicano i commi 5, 5-bis e 6 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'intervento sostitutivo della AUSL in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore.

19. La AUSL prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali.

20. In tutti i casi di pagamento diretto la AUSL, prima di liquidare le somme dovute, procederà alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale nonché alle ulteriori eventuali verifiche richieste dalla normativa vigente, nei confronti dei destinatari del pagamento.

21. A decorrere dalla data stabilita per l'applicazione dell'articolo 1, comma 414, della Legge 205/2017 e Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, *“Modalità e tempi delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale”*, come modificati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/12/2019, la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti verrà gestita in via telematica mediante il NSO - Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.

22. L'Appaltatore:

a) si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di

Allegato C)

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136;

b) si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ad utilizzare, nei confronti di tutti i soggetti che operino nell'ambito del contratto, lo strumento della fatturazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017;

c) si impegna a dare immediata comunicazione alla AUSL ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

23. L'Appaltatore dichiara che il proprio conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica è presso l'Istituto _____

24. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", firmato digitalmente dal Sig. Ing. Luca Dal Fabbro, depositato agli atti del Responsabile Unico del Procedimento, sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicate dall'Appaltatore.

25. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla AUSL eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

26. L'Appaltatore sottoscrivendo il presente atto dichiara espressamente di esonerare la AUSL da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

Art. 19 Pagamento professionisti indicati come progettisti

1. Il pagamento degli onorari dei progettisti per le prestazioni di cui all'articolo 3 del

Allegato C)

presente contratto avverrà direttamente agli stessi, ai sensi dell'art. 59, comma 1-quater del D.lgs. 50/2020, comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lett. m) della Legge 55 del 2019.

2. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere all'Azienda, tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni dall'emissione della fattura, avente per oggetto le prestazioni dei progettisti, una comunicazione che indichi la parte delle prestazioni eseguite dai progettisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

3. La fattura dell'Appaltatore deve essere corredata dalla fattura del progettista in formato pdf. emessa nei confronti dello stesso.

4. Anche per i pagamenti diretti ai progettisti, la AUSL, prima di liquidare le somme dovute, secondo le modalità e i termini statuiti dall'art. 18, comma 12, procederà alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale nonché alle ulteriori eventuali verifiche richieste dalla normativa vigente, nei confronti dei destinatari del pagamento.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica quanto stabilito nel precedente articolo 18 del presente contratto per le parti applicabili al pagamento dei progettisti.

Art. 20- Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nell'emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo rispetto ai termini stabiliti dagli articoli 12, comma 8, e 17ter, comma 2, del presente contratto, per causa imputabile alla AUSL, spettano all'Appaltatore gli interessi stabiliti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

2. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

Art. 21 – Subappalto – subcontratto – cessione del contratto

1. L'autorizzazione al subappalto è soggetta alla presentazione, da parte dell'Appaltatore,

Allegato C)

di una richiesta scritta alla AUSL che specifichi le attività che intende subappaltare, l'impresa subappaltatrice ed accompagnata da autocertificazione del subappaltatore relativamente al possesso dei requisiti previsti dall'art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In analogia con quanto previsto dal comma 7 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora emerga, in sede di controllo sul possesso dei requisiti da parte del subappaltatore, l'assenza di tali requisiti, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata, salvo il pagamento all'Appaltatore delle opere eseguite dal subappaltatore, il rimborso delle spese eventualmente già sostenute dallo stesso subappaltatore, nei limiti delle utilità conseguite, e, in ogni caso, la segnalazione alle autorità competenti prevista dal suddetto art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a comunicare alla AUSL il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono, altresì, comunicate alla AUSL eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

3. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, la AUSL dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 16.

Art. 22 – Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'Appaltatore, dichiara di ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento, adottato con deliberazione del D.G. n. 1358 del 16.09.2016, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non

Allegato C)

allegato, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

2. In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della AUSL si applica quanto previsto dal successivo art. 23.

3. L'Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti della AUSL, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e a inviare alla AUSL comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 23- Risoluzione del contratto

1. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, la AUSL procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Si dà luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, su disposizione della AUSL, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

- a) art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- c) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- d) in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della AUSL approvato con del D.G. n. 1358 del 16.09.2016 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore;
- e) in caso di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
- f) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di

Allegato C)

presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;

g) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione;

h) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate per il ritardo nell'ultimazione dei lavori superi il 10% dell'importo del contratto.

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni secondo le seguenti modalità:

- per il risarcimento di danni, per il rimborso di spese e tasse, per il pagamento di penali e di quanto altro fosse dovuto dall'Appaltatore alla AUSL, la stessa potrà rivalersi sui crediti e sui depositi propri dell'appalto;

- in tale caso, però, i depositi dovranno essere immediatamente reintegrati. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore (art. 103, comma 1, penultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016).

4. In caso di risoluzione, la AUSL procederà in tutto od in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 3bis, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Art. 24– Collaudo in corso d'opera e certificato di collaudo

1. I lavori oggetto del presente contratto sono oggetto sia di collaudo in corso d'opera sia di collaudo finale. Il collaudo in corso d'opera sarà effettuato ai sensi dell'art. 221 del D.P.R. n. 207/2010 e, più in generale, secondo quanto previsto dal Titolo X del medesimo D.P.R. Il collaudo finale deve essere emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Allegato C)

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l'approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.
3. Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla AUSL; il silenzio della AUSL protrattosi per due mesi oltre il termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla AUSL prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Successivamente all'emissione del certificato, l'opera sarà presa in consegna dalla AUSL.
6. Resta nella facoltà della AUSL richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 25– Conto finale

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e), del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, accertata l'ultimazione dei lavori, si procederà alla compilazione del conto finale entro 90 (novanta) giorni dalla ultimazione medesima, da farsi risultare con apposito certificato.
2. Il conto finale dei lavori verrà redatto dal Direttore dei lavori, che lo trasmetterà al Responsabile del procedimento.
3. Il Responsabile del procedimento sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine stabilito, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato (art. 14,

comma 1, lett. e, D.M. n. 49 del 07.03.2018).

4. Sulla base dello stato finale dei lavori si farà luogo al pagamento della rata di saldo, quale che sia il suo ammontare, ai sensi del successivo articolo ____.

Art. 26– Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo

1. La fattura della rata di saldo, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 potrà essere emessa dall'Appaltatore dopo la comunicazione, da parte dell'AUSL dell'esito positivo dello stesso: tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente articolo

11. La fattura dovrà essere emessa nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione sopra indicata, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 2.

2. La AUSL effettuerà il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, previa presentazione di cauzione o garanzia fideiussoria avente validità non inferiore a due anni e previa acquisizione d'ufficio del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016. Tale termine è aumentato a 60 (sessanta) giorni per le fatture ricevute dalla AUSL nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da quella prevista dal precedente art. 18, o non siano conformi a quanto previsto dal medesimo articolo 18, le stesse verranno rifiutate.

3. La garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi degli articoli 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e 235 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà riportare la firma di un soggetto autorizzato, e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della AUSL.

Allegato C)

4. Il pagamento di cui al precedente comma 2 avverrà alle medesime condizioni già indicate dall'art. 18 del presente contratto.

5. Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura di cui al precedente comma 1, l'Appaltatore non abbia prodotto la cauzione o la garanzia fideiussoria indicata ai commi 2 e 3 del presente articolo, non si procederà al pagamento della rata di saldo fino al momento della presentazione della cauzione o della garanzia fideiussoria medesima.

In ogni caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di quanto indicato nel presente articolo, l'eventuale ritardo dei termini di pagamento non potrà essere imputato alla AUSL e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 13 del presente contratto né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

Art. 27 – Cessione del credito

1. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. La cessione dei crediti è ammessa a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla AUSL prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

3. La cessione del credito sarà efficace ed opponibile alla AUSL qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso la AUSL cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori in oggetto.

5. L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale ricevere dal cessionario gli

Allegato C)

anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo di gara (CIG): 8534556A67 e del seguente codice unico di progetto (CUP):D35F20002890007. La AUSL provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.

6. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla AUSL e trasmesso mediante posta certificata al seguente indirizzo: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it

Art. 28 – Recesso

1. La AUSL si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Essa ne dovrà dare formale comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 giorni. È fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

2. La AUSL, se sopraggiungono motivi di interesse pubblico e/o normative ovvero mutamenti organizzativi a carattere eccezionale che hanno incidenza sull'esecuzione delle prestazioni (c.d. giusta causa), può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente contratto, con lo stesso termine di preavviso di cui al precedente comma 1: in tali ipotesi, l'Appaltatore ha diritto di ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

3. La AUSL si riserva di avvalersi, ai sensi degli artt. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e 3, comma 4, del D.L. n.76/2020 convertito con L. n. 120/2020, della

Allegato C)

facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, il controllo risultante dalla comunicazione prefettizia antimafia relativa all'Appaltatore diano esito negativo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

4. Qualora dal controllo effettuato sui requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica rese dall'Appaltatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 emerga l'assenza di tali requisiti, la AUSL, ai sensi dell'art. 163, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, recederà dal presente atto salvo il pagamento delle opere eseguite, procederà al rimborso delle spese eventualmente già sostenute, nei limiti delle utilità conseguite e, in ogni caso, alla segnalazione alle autorità competenti prevista dal medesimo comma 7.

Art. 29 – Controversie e foro competente

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il Responsabile del procedimento avvierà la seguente procedura:

- nel caso di riserve regolarmente iscritte dall'Appaltatore nel registro di contabilità, il Responsabile del procedimento dovrà valutare l'ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo la relazione riservata del Direttore dei lavori;
- qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si procede secondo quanto previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato.

Qualora non si proceda all'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di eventuali controversie è demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze.

Art. 30 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria;
- il Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, per le parti ancora vigenti;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018;
- la L.R. n. 38/2007, per le parti compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 31- Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'AUSL.

4. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data dell'ultima sottoscrizione dello stesso dalle parti.

6. Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

7. Firmato digitalmente

per la AUSL

Firmato digitalmente

per l'Appaltatore

Il presente contratto, composto di n. pagine 34 e n 34 fogli, inclusa la pagina successiva

Allegato C)

relativa all'accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'assolvimento in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15 bis del DPR 642 del 26/10/1972 per un importo di € 136,00.

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341
DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile l'Appaltatore INSO S.p.A. in AS rappresentata da _____ dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 6 "Responsabilità verso terzi e assicurazione", 18 "Fatturazione e pagamenti", 23 "Risoluzione del contratto", 26 "Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo", art. 28 "Recesso" e art. 29 "Controversie e foro competente".

Firmato digitalmente

per l'Appaltatore